

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 321/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **68775** del registro di segreteria, depositato in data 22 aprile 2022, promosso da

A. A. M., cod. Fisc. OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Mattaliano e dall'avv. Raffaele Tango, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mattaliano sito in Palermo, Via Piersanti Mattarella n. 9 giusta procura in calce al ricorso

contro

INPS, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G. Norrito e dall'avv. Gino Madonia

Letti gli atti del giudizio

udite le parti all'udienza del giorno 8 ottobre 2024

FATTO

Con l'atto introduttivo del giudizio la ricorrente A. M. A. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della nota INPS datata 3 novembre 2021 avente ad oggetto *"verifiche reddituali – Recupero di importi ricevuti e non dovuti sulla pensione ai superstiti n. OMISSIS per superamento dei limiti di cumulo dei redditi posseduti*", con la quale è stato disposto il recupero -con

rate mensili di euro 622- dell'importo di € 14.305,94, versato nell'anno 2019, asseritamente non dovuto. La ricorrente ha altresì chiesto l'accertamento dell'illegittimità del recupero disposto da INPS, nonché l'accertamento dell'illegittimità della trattenuta di euro 1.667,28 operata dall'Istituto a decorrere dal mese di febbraio 2022, come da cedolino allegato al ricorso, a titolo di "RIDUZIONE TAB. F L. 335/95"; ha chiesto quindi anche la sospensione di tale seconda trattenuta.

La ricorrente ha dedotto preliminarmente l'illegittimità della trattenuta di euro 622 per la natura dei redditi percepiti; in particolare, ha evidenziato che, in base alla normativa vigente, nel calcolo dei redditi rilevanti ai fini della riduzione del trattamento di reversibilità, non si considerano altre pensioni di reversibilità di cui l'interessato è già beneficiario. Ciò si desumerebbe dall'art. 1, comma 41 della L. 335/95, come interpretato con la Circolare INPS n. 38/1996. Sarebbe quindi pacifica l'esclusione di rendite vitalizie e trattamenti di reversibilità ai fini del computo del reddito rilevante per la riduzione del trattamento ai superstiti. Nel dettaglio, i redditi percepiti dalla ricorrente e contestati dall'INPS riguardano la reversibilità del trattamento vitalizio già erogato dalla Camera dei Deputati in favore del defunto coniuge della ricorrente. In ricorso si afferma che il trattamento vitalizio spettante ai Parlamentari ha una funzione di carattere assistenziale e/o previdenziale del tutto equivalente a quella del trattamento pensionistico ordinario. Il relativo reddito, pertanto, ad avviso della ricorrente, non rileva ai fini del computo del limite e non può determinare riduzione del trattamento di reversibilità erogato dall'INPS.

La ricorrente ha altresì dedotto l'inesigibilità del credito per avvenuta

sanatoria ex art. 13 della legge n. 412 del 1991. Nel provvedimento impugnato non si farebbe cenno ad alcuna omissione o violazione imputabile alla ricorrente che possa giustificare il recupero disposto. Secondo la ricorrente, appare evidente che l'erogazione oggetto di contestazione non sia in nessun modo riconducibile a dolo della pensionata, la quale riteneva in buona fede che le somme percepite a titolo di reversibilità del vitalizio erogato dalla Camera dei Deputati costituissero un ulteriore trattamento non rilevante ai fini del cumulo dei redditi.

La ricorrente ha altresì dedotto che l'onere della prova spetta unicamente all'Inps, che deve dimostrare le fonti dell'asserito indebito, provando la natura non previdenziale dei redditi contestati, ed il dolo della ricorrente.

La ricorrente ha poi lamentato il fatto che, a seguito della nota del 3.11.2021, l'Istituto convenuto ha proceduto dal mese di febbraio 2022 ad operare trattenute mensili a titolo di riduzione ex L. 335/95 per un importo di euro 1.667,28. La ricorrente ha subito pertanto da parte dell'istituto convenuto una riduzione della propria pensione del 33%; tale decurtazione è contraria a quanto previsto dalla legge ed, in particolare, dalla circolare Inps n. 147, che stabilisce che la pensione ai superstiti a partire dal 1.9.1995 non può subire riduzioni in caso di percezione di redditi non superiori a tre volte il trattamento minimo Inps.

Conclusivamente, la ricorrente ha formulato le domande sopra esposte.

L'INPS nella memoria di costituzione ha integralmente contestato le tesi della ricorrente, evidenziando l'insussistenza dei presupposti indispensabili per la concessione della sospensione cautelare (fumus boni iuris e periculum in mora).

All'udienza camerale del 27 maggio 2022 il Giudice ha onerato parte ricorrente di produrre dichiarazioni relative ai redditi percepiti negli anni 2019, 2020 e 2021; ha onerato l'INPS di depositare prospetto di calcolo relativamente alle due trattenute operate mensilmente sul trattamento della ricorrente e, precisamente, sulla trattenuta di € 1.667,28 e sulla trattenuta di € 622,00; ha assegnato ad entrambe le parti termine fino al 10 giugno 2022 per il deposito.

All'udienza camerale del 16 giugno 2022 l'INPS ha chiesto un rinvio; il procuratore della ricorrente non si è opposto alla concessione del rinvio; pertanto, il Giudice ha assegnato all'INPS termine fino al giorno 13 luglio 2022 per il deposito della documentazione indicata nella precedente camera di consiglio e ha assegnato a parte ricorrente termine fino al 20 luglio 2022 per il deposito di note con osservazioni.

All'udienza camerale del 22 luglio 2022 il procuratore di parte ricorrente ha contestato nel merito i contenuti, la conducenza e la tardività della nota dell'INPS del 19 luglio 2022 e ha insistito per l'accoglimento dell'istanza cautelare. Il procuratore dell'INPS ha chiesto il rigetto dell'istanza cautelare.

Con l'ordinanza n. 193 del 2022 il Giudice, in parziale accoglimento dell'istanza cautelare, ha ordinato la sospensione della trattenuta mensile di euro 1.667,28 sulla pensione n. OMISSIS della ricorrente.

Nella fase di merito, con note del 12 settembre 2024 l'INPS ha dedotto che in data 2/5/24, in via di autotutela, si è provveduto a rimborsare alla ricorrente quanto trattenuto nella misura di € 622,00 mensili dal giorno 01.01.2022 -sino a tutto novembre 2023. L'ente previdenziale ha aggiunto che il totale di complessivi € 14.306,00 è stato erogato con la rata di pensione di reversibilità,

sulla rata di luglio. La decisione di rimborsare alla ricorrente quanto trattenuto a titolo di recupero indebito per cumulo redditi ex tabella f, giusta lettera di partecipazione inviata dal centro nazionale di calcolo, è scaturita dopo l'esame degli atti prodotti in giudizio dalla ricorrente in ordine alla natura del vitalizio erogatole dalla camera dei deputati. L'INPS ha quindi chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

All'udienza del giorno 8 ottobre 2024, udite le parti presenti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il Giudice osserva che ricorrono i presupposti della dichiarazione di cessazione della materia del contendere; infatti, si rammenta che la Corte di Cassazione ha affermato che: "*La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia; sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito*" (Cass. civ. 20/03/2009 n. 6909).

Nel caso specifico, come ammesso dal procuratore di parte ricorrente all'udienza odierna del giorno 8 ottobre 2024 e come ribadito dall'INPS sia nelle summenzionate note del 12 settembre 2024 oltre che in udienza, sono state integralmente accolte le richieste e le doglianze della ricorrente.

Va quindi pronunciata la sopravvenuta cessazione della materia del

contendere.

Per quanto attiene alle spese di lite, questo Giudice ritiene che le stesse debbano regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale. Va osservato che, in effetti, l'INPS ha dapprima contestato le richieste della ricorrente e -soltanto dopo l'avvio del giudizio e, precisamente, dopo quasi due anni- ha proceduto alla restituzione delle somme trattenute e alla ricostituzione del trattamento pensionistico nella misura esatta. L'Amministrazione, tuttavia, non ha fornito alcuna giustificazione plausibile in ordine al provvedimento di ritenuta e al successivo ritardo nel soddisfacimento delle legittime richieste della ricorrente. In ogni caso, l'INPS, prima di disporre il provvedimento di trattenuta, secondo principi di leale collaborazione e di buona amministrazione, che vanno garantiti anche nei rapporti previdenziali, avrebbe dovuto e potuto chiedere chiarimenti alla parte interessata; soltanto, all'esito negativo del contraddittorio o in assenza di riscontro, si sarebbe giustificata l'adozione del provvedimento di recupero. Nell'odierna fattispecie, l'INPS ha dapprima emesso il provvedimento di recupero e, soltanto nel contraddittorio processuale, ha ritenuto di aderire alle richieste della ricorrente.

Pertanto, l'INPS, in persona del legale rappresentante, va condannato al pagamento -in favore della parte ricorrente - delle spese di lite che per tutte le fasi del giudizio (inclusa la fase cautelare) si quantificano complessivamente in euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in

composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-dichiara la cessazione della materia del contendere;

-condanna l'INPS, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore della parte ricorrente- delle spese di lite che per tutte le fasi del giudizio si quantificano complessivamente in euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA

Così deciso in Palermo, il giorno 8 ottobre 2024

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositato oggi nei modi di legge

Palermo, 8 ottobre 2024

Pubblicata il 9 ottobre 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)